



**AREA INFRASTRUTTURE**  
**SETTORE STRADE E INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE**

**ACCORDO QUADRO L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO – TRIENNIO 2026-2028  
(FONDI MINISTERIALI)**

**LOTTO 1 EST 1 > CUP I37H25001950001 - CUI L08911820960202600016 –  
CIG BB119B4CD3**

**LOTTO 2 EST 2 > CUP I87H25001730001 - CUI L08911820960202600017 –  
CIG BB119B5DA6**

**LOTTO 3 OVEST 1> CUP I57H25001870001 - CUI L08911820960202600018 –  
CIG BB119B6E79**

**LOTTO 4 OVEST 2 > CUP I57H25001880001 - CUI L08911820960202600019  
– CIG BB119B7F4C**

---

***SCHEMA DI ACCORDO QUADRO***

---

**Il Progettista:** Arch. Giuseppe Raia

**Il Coordinatore della Sicurezza  
in Fase di Progettazione** individuati in ciascun lotto

**Il Responsabile Unico  
Di Progetto:** Ing. Gabriele Olivari

**Il Direttore del Settore:** Ing. Gabriele Olivari

---

## SCHEMA

**ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D. LGS. N. 536/2023, CONCLUSO  
CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI  
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI DELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO LOTTO N----- > > CUP ----- - CUI ---  
----- CIG -----.**

**Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro: Euro 3.770.000,00=, di cui € 190.000,00 per  
gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ( IVA ESCLUSA)**

**L'Anno duemilaventisei, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Milano, nel  
palazzo della Città metropolitana di Milano, Via Vivaio n. 1,**

avanti a me Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale rogante ai sensi dell'art. 97 comma 4 – lett. c del T.U. 18.08.2000 n. 267 sono presenti;

il Dott. Ing. Gabriele Olivari domiciliato per la carica in Milano, Via Vivaio n.1, il quale interviene nella sua qualità di Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano con sede in Milano Via Vivaio n.1, Codice fiscale/partita IVA 08911820960 ai sensi dell'art.107 - comma 3 -lett. c. - T.U. del 18.8.2000, n.267;

## **E**

L'Impresa/Società da....., con sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_  
iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ Partita I.V.A. e Codice  
Fiscale n. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, nella  
persona del legale Rappresentante Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il giorno  
\_\_\_\_\_, giusti poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (in caso di RTI, nella  
sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento temporaneo tra, oltre alla  
stessa, la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_,  
capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle imprese di \_\_\_\_\_ al n.  
\_\_\_\_\_ partita I.V.A. e Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente  
atto in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, la mandante con sede legale in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_ iscritta al Registro delle imprese di  
\_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ partita I.V.A. e Codice Fiscale n. \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini

del presente atto in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_), nel seguito per brevità denominato “Appaltatore”;

(così come risulta dal Documento di verifica autocertificazione n. ... del ... acquisito dal sito “Verifiche PA”, documento che le parti dispensano dall'allegare al presente contratto).

### PREMESSO

- che la Città metropolitana svolge la funzione fondamentale di gestione dell'attività manutentiva straordinaria delle strade provinciali della città metropolitana di Milano;
- che la Città metropolitana intende avvalersi dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59 del D.Lgs. 36/2023, quale strumento di utilizzazione che consente di supportare la programmazione dei bisogni, favorendo così una maggior efficienza nell'interazione fra Amministrazione e mercato;
- che in esecuzione della Determinazione Dirigenziale R.G. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (Atti \_\_\_\_\_) del Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile, è stata indetta una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs 36/2023 in ambito comunitario per la conclusione di n. 4 Accordi Quadro (uno per ciascun lotto) , con un unico operatore economico (uno per ciascun lotto), da aggiudicarsi mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023, ed aventi ad oggetto l'appalto triennale di lavori e servizi di Manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Milano suddivisi in quattro Lotti , per il triennio 2026/2028, in conformità con il D.M. 5 agosto 2024, (CAM Strade “*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*”) pubblicato in G.U. 23.08.2024 n. 197 ed in vigore dal 21.12.2024 - e modificato dal Decreto correttivo del 11.09.2025 pubblicato in G.U. 23.09.2025, n.221;
- che in esecuzione della Determinazione Racc. Gen. .... del ..... Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile, il Bando di Gara è stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e con le altre modalità previste dalla normativa vigente in materia, mediante piattaforma digitale di acquisizione (PAD);
- che con il suddetto provvedimento è stato posto a base di gara il Lotto n. \_\_\_\_\_ per il quale viene stipulato l'Accordo Quadro in oggetto per l'importo massimo stimato di per ciascun lotto è pari **3.770.000,00=, di cui € 190.000,00 per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ( IVA ESCLUSA)**, importo entro il quale possono essere affidati i Contratti Attuativi;

- che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, il Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile, preso atto delle risultanze dei verbali di gara, ha approvato la proposta di aggiudicazione ed ha disposto l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per il triennio 2026-2028 relativo al LOTTO n. 1 all'Impresa " \_\_\_\_\_", che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del \_\_\_\_\_% (diconsi \_\_\_\_\_ per cento) sull'Elenco Prezzi unitari posto a base di gara, per il valore massimo stimato di Euro .....(oltre IVA), comprensivo degli oneri della manodopera e di cui Euro..... per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che in data \_\_\_\_\_, con nota prot. n. \_\_\_\_\_, si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 90, comma 1 lett. c), del D. Lgs n. 36/2023;
- che la stipula dell'Accordo Quadro, non essendo fonte di immediata obbligazione tra la Città metropolitana di Milano e l'Aggiudicatario, in quanto disciplina le modalità di affidamento dei successivi Contratti Attuativi e degli Ordini di Lavoro, non vincola la Città Metropolitana di Milano a sottoscrivere Contratti Attuativi e ad affidare i relativi lavori e prestazioni per l'intero importo dell'Accordo Quadro medesimo;
- che l'Aggiudicatario dichiara che il presente Accordo Quadro e tutti i documenti contrattuali ad esso allegati, di cui agli artt. 3 e 4 del Capitolato Speciale di Appalto- parte Amministrativa, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto nonché l'oggetto delle prestazioni da eseguire;
- che con nota del \_\_\_\_\_ (Prot. \_\_\_\_\_) il Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile ha dichiarato che sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1 ed all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
- OPZIONE 1 (SE OPERATORE ECONOMICO E' ISCRITTO NELLA WHITE LIST)
- che in data ...XX, è stato verificato sul sito istituzionale della Prefettura di XX... che YY... è iscritta nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n. Y...) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta
- OPZIONE 2 (SE NON ISCRITTO NELLA WHITE LIST)
- che in data \_\_\_\_\_ è stato richiesto alla Prefettura competente, mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui all'art. 96 del D.lgs. 159/2011, (Protocollo n. ) il rilascio delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2, del D.lgs. 159/11, a carico dell'Impresa--YY-e dei soggetti, di cui all'art. 85 del medesimo

decreto legislativo e dei relativi familiari conviventi e che è in corso il termine di trenta giorni per il loro rilascio;

- che in considerazione del decorso del termine, di cui all'art. 88, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, senza riscontro da parte della Prefettura competente, con nota in data \_\_\_\_\_ (Prot. \_\_\_\_\_) il Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile ha dichiarato urgente il presente atto, e si procede, ai sensi dell'art. 88, comma 4 – bis del D.Lgs. 159/2011, alla stipulazione, sotto condizione risolutiva del presente Accordo, pur in assenza delle comunicazioni antimafia, di cui all'art. 84, comma 2, del D.lgs. 159/2011, sulla base dell'avvenuta acquisizione di apposite dichiarazioni sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, con le quali i soggetti sottoposti alla verifica antimafia, di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/11, hanno attestato che nei loro confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;
- che tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto, sono liquidate a carico dell'Aggiudicatario per Euro \_\_\_\_\_.= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute. Nelle spese contrattuali versate dall'Appaltatore risultano già pagati i diritti di rogito dovuti per l'intero valore dell'Accordo Quadro. Pertanto, per la stipulazione dei successivi Contratti Attuativi saranno dovuti soltanto i diritti di segreteria, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 465/1997, e gli importi necessari all'assolvimento della imposta di bollo prevista dall'Allegato I.4 al Codice e art. 18, comma 10, del medesimo D.lgs. 36/2023 e della imposta di registro.
- che costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati, il D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 per la parte vigente, il Capitolato Speciale di Appalto, l'Elenco Prezzi Unitari per i lavori, gli elaborati tecnici, l'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Aggiudicatario; il Protocollo di intesa sottoscritto da Città metropolitana di Milano il 12.07. 2022; il Patto di Integrità approvato dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017, restituiti dall'Appaltatore debitamente sottoscritti;
- che costituiscono parte integrante dei successivi Contratti Attuativi del presente Accordo Quadro, anche se non materialmente allegati: il presente Accordo Quadro sottoscritto, tutti gli elaborati progettuali, l'eventuale Verbale di Completamento dell'Offerta;
- che viene materialmente allegato ai Contratti Attuativi il Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008;
- che, in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D. Lgs. 165/01, introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190 del 2012, l'Aggiudicatario ha dichiarato in sede di gara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver

attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Città Metropolitana di Milano per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- che il presente Accordo Quadro viene sottoscritto nelle more del rilascio da parte della Prefettura - UTG di \_\_\_\_\_, della comunicazione/informazione antimafia, n. prot. \_\_\_\_\_, per \_\_\_\_\_NOME DELL'IMPRESA\_. Qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del citato D.Lgs. n.159/2011, la Stazione Appaltante dichiara la risoluzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi.

Richiamate le sopra riportate premesse come parte integrante del presente atto, le parti, come in epigrafe rappresentate,

### **STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE**

La Città Metropolitana di Milano, a mezzo del Dirigente come sopra indicato, dà e concede alla qui presente ed accettante Impresa, come sopra rappresentata, l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 n. D.lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale in conformità con il D.M. (MiTE) del 23/06/2022 e ss. mm. ii. ed in conformità al D.M. (MiTE) del 5 agosto 2024 (CAM Strade "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*") e modificato dal Decreto correttivo del 11.09.2025 pubblicato in G.U. 23.09.2025, n.221, per il Lotto n. XXX (n.1 al n.4) per il triennio 2026-2028, che sarà disciplinato dalle condizioni di seguito riportate.

#### **Articolo 1 Disposizioni generali sull'Accordo Quadro**

**1.1.** Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni, alle clausole, e alle modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi da parte della Città metropolitana inerenti al Lotto n. 1 (da n. 1 a n. 4) per il triennio 2026-2028.

I Contratti Attuativi di volta in volta stabiliranno specificatamente i lavori, gli importi e la durata delle prestazioni relativamente ai lavori e ai servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità provinciale e dei centri operativi di competenza della Città Metropolitana di Milano.

Il valore economico, indicato negli atti di gara, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, poiché ha solo il duplice fine di quantificare un fabbisogno presunto di gara, per gli adempimenti formali a tale valore legati, e individuare il quadro economico massimo dell'Accordo Quadro.

**1.2.** L'Appaltatore riconosce espressamente che la stipula dell'Accordo Quadro non è fonte di immediata obbligazione per la Città Metropolitana di Milano nei suoi confronti e non è

impegnativa in ordine all'affidamento all'Appaltatore medesimo dei Contratti Attuativi per un valore minimo predefinito.

**1.3.** L'Appaltatore altresì si impegna ad assumere ed eseguire regolarmente i singoli Contratti Attuativi che la Città Metropolitana di Milano, in attuazione del presente Accordo Quadro, deciderà di affidargli. L'Appaltatore si obbliga ad attuare gli impegni assunti con la propria offerta tecnica ed economica.

**1.4.** Si applicano al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi le disposizioni di cui al D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii. e l'ulteriore normativa vigente in materia di lavori pubblici.

## **Articolo 2 Oggetto dell'Accordo Quadro**

**2.1.** Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all'Appaltatore a seguito della stipula dei Contratti Attuativi, consistono nei lavori e servizi di manutenzione straordinaria delle strade di competenza della Città Metropolitana di Milano Lotto **xxxxx**.

**2.2.** L'Accordo Quadro, inoltre, prevede la facoltà della Stazione Appaltante di affidare allo stesso Aggiudicatario l'esecuzione di prestazioni professionali di cui alla clausola 30.2 del Capitolato Speciale di Appalto, qualora queste siano necessarie e funzionali alla realizzazione delle prestazioni manutentive straordinarie oggetto dell'Accordo Quadro.

## **Articolo 3 Durata dell'Accordo Quadro**

**3.1.** Il presente Accordo Quadro ha durata triennale (triennio 2026/2028) e, precisamente, di 36 mesi, con decorrenza dalla data della stipulazione, fino al compimento del 36° mese.

Per “durata” dell'Accordo Quadro s'intende il periodo entro il quale la Città metropolitana potrà stipulare i Contratti Attuativi.

Alla scadenza del termine, l'Accordo Quadro cesserà di avere effetto.

Dalla data di scadenza dell'Accordo Quadro ovvero entro i 36 (trentasei) mesi dalla sua sottoscrizione o dalla scadenza dell'eventuale periodo di proroga di cui al successivo comma, non potranno essere affidati ulteriori Contratti Attuativi, ma potranno essere regolarmente eseguiti e conclusi quelli già validamente affidati.

**3.2.** L'Accordo Quadro con l'Aggiudicatario uscente potrà essere prorogato, come previsto dall'art. 120 comma 11 del D. Lgs. 36/2023 per il tempo strettamente necessario per la conclusione della procedura di affidamento del nuovo contratto.

Al fine di garantire la continuità della manutenzione, la comunicazione scritta della suddetta proroga all'Appaltatore avverrà entro la scadenza naturale dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore, nelle more dello svolgimento della procedura di affidamento del nuovo appalto, si impegna ad assicurare, senza interruzione, l'esecuzione delle lavorazioni necessarie a garantire la continuità della manutenzione, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro sino alla data di subentro dell'eventuale nuovo esecutore.

#### **Articolo 4 Valore massimo stimato dell'Accordo Quadro**

**4.1.** Il valore massimo stimato per il lotto oggetto del presente Accordo Quadro dei lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e interventi correlati che potranno essere affidati per tutta la durata dell'Accordo Quadro è di euro € \_\_\_\_\_=, oltre IVA, di cui Euro \_\_\_\_\_. = quale importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori contabilizzati secondo l'Elenco Prezzi di Progetto, quest'ultimo soggetto a ribasso (RPU) e di cui € 190.000,00 per oneri per la sicurezza dei cantieri non soggetti a ribasso.

Si computeranno nel suddetto valore massimo stimato gli importi dei lavori affidati, comprensivi degli oneri per la sicurezza, nonché gli importi delle eventuali perizie suppletive, di modifica e/o di variante e gli eventuali incrementi di un quinto dell'importo dei Contratti Attuativi. Al raggiungimento del valore massimo stimato l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia, anche anticipatamente rispetto alla sua scadenza temporale naturale.

**4.2.** In ipotesi di ricorso alla proroga di cui al precedente art. 3.2, la Città Metropolitana di Milano potrà incrementare il valore massimo stimato dell'Accordo Quadro, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo medesimo, ovvero per un importo massimo quantificabile in Euro \_\_\_\_\_ = oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza (verificare).

#### **Articolo 5 Documenti Contrattuali**

**5.1.** I documenti di cui agli artt. **x e** del Capitolato Speciale di Appalto-parte generale, ancorché non materialmente allegati al presente Accordo Quadro, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e contengono le specifiche contrattuali, tecniche ed economiche sulla cui base saranno eseguiti e computati i singoli Contratti Attuativi.

**5.2.** Il presente Accordo Quadro e i successivi Contratti Attuativi dovranno essere eseguiti in conformità:

- al Capitolato Speciale di Appalto- Parte Amministrativa e Parte Tecnica;
- all'Elenco prezzi unitari;
- all'Offerta tecnica economica dell'aggiudicatario ed altra documentazione di gara che le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte.

Ai prezzi indicati nell'allegato Elenco Prezzi dovrà essere applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di procedura di gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro. I predetti prezzi resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro. Il ribasso offerto dall'Appaltatore sarà applicato all'Elenco Prezzi ai fini della determinazione dell'importo dei singoli Contratti Attuativi.

#### **Articolo 6 Modalità di affidamento dei singoli Contratti Attuativi**



**6.1.** L'affidamento dei singoli Contratti Attuativi all'Appaltatore avverrà direttamente, senza un nuovo confronto competitivo, in quanto il presente Accordo Quadro è concluso con un unico operatore economico.

**6.2.** Prima della stipulazione di ogni Contratto Attuativo, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D. Lgs 36/2023, la Città Metropolitana di Milano potrà chiedere per iscritto all'Appaltatore, ove necessario, di completare la sua offerta, che diverrà parte integrante dei documenti contrattuali (Verbale di Completamento dell'offerta).

**6.3.** La stipula di ogni Contratto Attuativo potrà avvenire, in relazione alle necessità, tramite scrittura privata e/o scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art.12 del D.lgs. 36/2023.

**6.4.** L'Appaltatore, per ogni Contratto Attuativo, sarà tenuto a produrre le coperture assicurative e le garanzie previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici così come richiamato agli artt. 42 e 43 del Capitolato Speciale.

#### **Articolo 7 Esecuzione dei singoli Contratti Attuativi**

**7.1.** L'esecuzione dei lavori di cui ai singoli Contratti Attuativi dovrà avvenire nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

**7.2.** L'Appaltatore, rimanendo esclusa ogni forma di responsabilità della Città Metropolitana di Milano, s'impegna ad applicare le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro ai propri dipendenti, così come indicato nel bando di gara ovvero nell'offerta, se diverso, purché garantisca le stesse tutele di quello indicato dalla Stazione Appaltante, nonché a far fronte agli obblighi di legge in materia di previdenza, assistenza sociale, assicurazione dei lavoratori e di igiene e sicurezza del lavoro.

**7.3.** Dei lavori eseguiti dovrà essere tenuta regolare contabilità secondo le norme vigenti. La regolare esecuzione dei singoli Contratti Attuativi dovrà risultare dal certificato di collaudo o dal certificato di regolare esecuzione, la cui formale approvazione consentirà la liquidazione della rata di saldo per quel singolo Contratto Attuativo. La liquidazione della rata di saldo avverrà previa costituzione di una cauzione o di una garanzia bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.lgs. 36/2023, pari all'importo della medesima rata maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività degli stessi.

#### **Articolo 8 Consegna in via d'urgenza dei lavori**

La Città metropolitana si riserva la facoltà, nelle more della stipulazione dei Contratti Attuativi, di procedere alla consegna in via d'urgenza, sotto le riserve di legge, dei lavori ricompresi nel presente Accordo Quadro, che si dovessero rendere necessari.

#### **Articolo 9 Garanzia definitiva**

**9.1.** A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente Accordo Quadro, l'Appaltatore ha costituito la garanzia definitiva, di cui all'art. 117 comma 1 del D.lgs. n. 36/2023, sotto forma di cauzione o mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa n. \_\_\_\_\_ della Compagnia/Istituto bancario \_\_\_\_\_, emessa in data \_\_\_\_\_, per la somma garantita di Euro \_\_\_\_\_.= (diconsi Euro \_\_\_\_ e centesimi \_\_), pari al 2% del valore complessivo dell'Accordo Quadro

Detta garanzia prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all' articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Città metropolitana.

La garanzia garantisce tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore a mezzo dell'Accordo Quadro, compresa la mancata stipula dei Contratti Attuativi nei termini fissati.

Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Città metropolitana nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'Accordo Quadro, come previsto dagli artt. 14 e 15 che seguono.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro.

La garanzia sarà progressivamente svincolata in proporzione al valore dei Contratti Attuativi discendenti dall'Accordo Quadro che saranno progressivamente stipulati e cesserà di avere efficacia alla stipula dell'ultimo contratto attuativo.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Città metropolitana.

**9.2.** Ai fini della sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva di valore pari al 5% del valore del contratto ed alla stessa si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 e gli aumenti previsti dall'art. 117 comma 2 del D.Lgs. 36/2023.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della garanzia permane sino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal medesimo certificato.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30

(trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Città metropolitana

#### **Articolo 10 Modalità e termini di pagamento delle prestazioni eseguite**

**10.1.** Per il pagamento del corrispettivo, all'Appaltatore si applicano le disposizioni contenute nell'art. 34 del Capitolato Speciale.

La Città Metropolitana di Milano e l'Appaltatore – ai sensi dell'art. 125, comma 2 del D.lgs. 36/2023, concordano di stabilire il termine per il pagamento del corrispettivo in 30 giorni, che decorreranno dalla data di ricezione della fattura elettronica, risultante dalla relativa notifica inviata all'Appaltatore dal Sistema di Interscambio (SDI).

Entro 15 giorni dalla notifica di avvenuta consegna della fattura elettronica, inviata al fornitore dal SDI, l'ufficio deputato al suo ricevimento potrà notificare, attraverso il SDI, la sua accettazione od il suo rifiuto all'Appaltatore. In mancanza il SDI notificherà alle parti la decorrenza del sopradetto termine.

L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI o, in mancanza, la notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la possibilità per la Stazione Appaltante di comunicare successivamente all'Appaltatore eventuali contestazioni in merito alla correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.

Le parti concordano, altresì, che per pagamento della fattura debba intendersi l'emissione del mandato da parte degli Uffici Finanziari della Città metropolitana di Milano. Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. n. 231/2002, come modificato dal D. Lgs. 192/2012.

L'appaltatore si impegna, altresì, ad indicare espressamente nella fattura il Settore/Servizio ordinante la prestazione in oggetto.

L'appaltatore s'impegna altresì ad emettere e trasmettere le fatture per il pagamento del corrispettivo relativi ai lavori eseguiti nei Contratti Attuativi, unicamente in forma elettronica, con le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55/2013 ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 89/2014.

Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo.

La Città Metropolitana di Milano si impegna a comunicare all'Appaltatore tutti i dati, previsti dal D.M. 55/2013 per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, fra cui, in primo luogo, il Codice Univoco IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) dell'ufficio deputato al loro ricevimento.

Si conviene, inoltre, la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

I pagamenti saranno effettuati, secondo le modalità riportate nel capitolato speciale d'appalto-parte amministrativa.

**10.2.** I corrispettivi spettanti all'Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ed intrattenuto presso l'istituto che l'Appaltatore comunicherà alla Stazione Appaltante, unitamente al nominativo della/e persona/e delegata/e ad operare sul conto, indicato in sede di stipulazione del Contratto Attuativo, esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

L'Appaltatore è obbligato a comunicare alla Stazione Appaltante, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Tale comunicazione deve intervenire entro e non oltre 7 (sette) giorni dall'anzidetta modifica.

**10.3.** In ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese, eventuali modificazioni delle percentuali di esecuzione delle prestazioni rispetto alle quote indicate in sede di stipulazione del Contratto Attuativo devono essere comunicate tempestivamente alla Stazione Appaltante, mediante l'invio dell'atto notarile recante le modifiche, senza il ricorso alla stipulazione di apposito atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

## **Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari.**

**11.1** Nei Contratti Attuativi stipulati in esecuzione del presente Accordo Quadro e negli eventuali subappalti o subcontratti dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale l'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente si assumono gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

**11.2** La Città metropolitana procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie derivanti dall'attuazione dell'Accordo Quadro fossero eseguite senza utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**11.3** L'Appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui sopra, deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura — Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

## **Articolo 12 Subappalto**

**12.1** Non è consentito il subappalto dell'Accordo Quadro.

**12.2** Sono ammessi i subappalti relativi ai singoli Contratti Attuativi con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n 36/2023.

Nel caso in cui l'esecuzione delle attività subappaltate formi oggetto di ulteriore subappalto all'interno del Contratto Attuativo, si applica quanto disposto dall'art. 119 comma 17 del Codice, fatte salve le limitazioni disposte dalla Stazione Appaltante in relazione alle caratteristiche degli interventi, tenuto conto della natura o della complessità delle singole prestazioni o lavorazioni da effettuare.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

**12.3** Per quanto non espressamente indicato, si richiama il contenuto degli artt. 52 e ss. del Capitolato speciale di Appalto.

### **Articolo 13 Divieti di cessione.**

**13.1.** È fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere, sotto qualunque forma, il presente Accordo Quadro o il Contratto Attuativo, pena la risoluzione ai sensi dell'art. 15 del presente Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo Accordo Quadro.

**13.2.** La cessione dei crediti derivanti dai singoli Contratti Attuativi stipulati in attuazione dell'Accordo Quadro è invece consentita e resta disciplinata dall'art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e dall'art. 6 dell'allegato II.14 al Codice

**13.3.** L'Appaltatore prende atto ed accetta, con ciò espressamente acconsentendo preventivamente a mezzo della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1407 cc, che la Stazione Appaltante possa cedere il presente Accordo Quadro a eventuali enti subentranti.

### **Articolo 14 Penali e premio di accelerazione**

**14.1.** Ferme restando le penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, la mancata stipulazione del Contratto Attuativo entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dall'invito comunicato formalmente dalla Città metropolitana, per causa imputabile all'Appaltatore, comporterà l'applicazione di una penale giornaliera di importo pari all'1 per mille del valore massimo stimato del Contratto Attuativo, fermo restando il diritto della Città metropolitana di avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro ai sensi del seguente art. 15.

La Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione/garanzia costituita a garanzia dell'Accordo Quadro per l'applicazione della suddetta penale.

**14.2.** L'importo complessivo delle penali applicate nell'ambito dell'esecuzione di ciascun Contratto Attuativo ovvero nell'ambito dell'Accordo Quadro non potranno superare il 10% (dieci per cento) del valore massimo stimato dell'Accordo Quadro.

Per il premio di accelerazione si rimanda al capitolato speciale.

#### **Articolo 15 Risoluzione dell'Accordo Quadro**

**15.1.** Le cause di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono disciplinate dal Capitolato Speciale di Appalto. Si richiamano da intendersi qui trascritte le cause di risoluzione previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

La Città metropolitana procederà con la risoluzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi, ai sensi dell'art. 9-bis della legge 13 agosto 2010 n. 136, nelle ipotesi previste dal precedente art. 11.

**15.2.** La Città metropolitana potrà risolvere di diritto l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altre modalità di legge, nei seguenti casi:

- a) mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Città metropolitana;
- b) mancata integrazione della garanzia definitiva entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta inviata dalla Città metropolitana, in caso di proroga ai sensi dell'art. 120 comma 11 del D.lgs. 36/2023 dell'Accordo Quadro.
- c) violazione dei divieti di cessione, ai sensi dell'art. 13 del presente Accordo Quadro e del Contratto Attuativo;
- d) per inadempimento dell'Appaltatore ad un Contratto Attuativo stipulato in attuazione del presente Accordo Quadro;
- e) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del Contratto Attuativo.

**15.3.** Negli stessi termini l'Accordo Quadro, nonché i singoli Contratti Attuativi, potranno essere risolti di diritto ex art. 1456 cc nei confronti della Città metropolitana nei seguenti altri casi:

- a) in caso di cessazione dell'attività ovvero per il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto Attuativo;
- b) in caso di perdita dei requisiti di capacità tecnico- professionale, economica e finanziaria richiesti per la partecipazione alla procedura di gara di affidamento dell'Accordo Quadro;
- c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli Contratti Attuativi;

- d) per inosservanza alle disposizioni previste dal D.M. 5 agosto 2024, (CAM Strade “*Criteri Ambientali Minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*”) pubblicato in G.U. 23.08.2024 n. 197 ed in vigore dal 21.12.2024 e modificato dal Decreto correttivo del 11.09.2025 pubblicato in G.U. 23.09.2025, n.221;
- e) qualora venga subappaltato il presente Accordo Quadro;
- f) qualora il Prefetto segnali il ricorso a forme di lavoro sommerso ovvero pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, definitivamente accertati.

**15.4.** In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi per causa imputabile all'Appaltatore, la Città metropolitana avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

**15.5.** La risoluzione dell'Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi Contratti Attuativi.

Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per causa riferibile all'Appaltatore, la Città metropolitana si riserva la facoltà di aggiudicare un altro Accordo Quadro, per il valore stimato residuo, a un altro operatore economico che abbia partecipato alla gara originaria scorrendo progressivamente la graduatoria della gara stessa

## **Articolo 16 Recesso**

**16.1.** La Città metropolitana potrà recedere dall’Accordo Quadro con le modalità previste dall'art. 123 del D.lgs. 36/2023 nonché dall’allegato II.14 del Codice stesso anche qualora intervengano all’interno della stessa trasformazione di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini dei lavori affidati e per motivi di pubblico interesse, previa comunicazione per iscritto da trasmettere all’Appaltatore. Nel provvedimento di recesso saranno specificatamente indicati tali motivi e fissati i termini di operatività dello stesso, che non potrà essere inferiore a venti giorni.

**16.2.** La facoltà di recesso potrà essere esercitata anche per i singoli Contratti Attuativi, così come disposto all’art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto.

**16.3.** Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente Accordo Quadro per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città Metropolitana di Milano provvederà agli indennizzi come previsti dall’art. 123 del D.lgs. 36/2023, dall’art. 11 dell’All. II.14 e dal Capitolato Speciale di Appalto.

## **Articolo 17 Recesso in caso di interdittiva antimafia**

**17.1.** In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere il presente Accordo

Quadro nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88), dai commi 3 e 4 dell'art. 92, commi 2 e 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo D. Lgs.

**17.2.** La Stazione Appaltante ha diritto di risolvere l'Accordo Quadro nei confronti dell'Appaltatore, qualora pervenga, dalla Prefettura competente, la documentazione antimafia attestante, in capo all'Appaltatore medesimo, la sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011, nonché la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa secondo quanto previsto dal medesimo D.lgs. n. 159/2011.

**17.3.** Nei casi disciplinati dal presente articolo, Città Metropolitana procederà al pagamento del valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, come previsto dall'art. 92 comma 3 D.lgs. n. 159/2011.

### **Articolo 18 Protocolli d'intesa**

**18.1.** Le parti si impegnano a rispettare il "Protocollo di Intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture" del 12.07.2022, ratificato con Decreto sindacale n. 127/2022, facente parte della documentazione di gara, debitamente sottoscritto per accettazione dall'Aggiudicatario.

Si rimanda a quanto disposto dall'art. 76 del Capitolato Speciale di Appalto.

**18.2** L'appaltatore si impegna, secondo quanto previsto dal "Protocollo d'intesa per la tutela della legalità nei rapporti di lavoro ed il contrasto a fenomeni di intermediazione abusiva di manodopera", sottoscritto presso la Prefettura di Milano il 5 ottobre 2004, a denunciare alle Forze di Polizia i reati, dei quali abbia circostanziata notizia, commessi nei confronti di coloro, che operano nell'esecuzione dell'appalto.

La mancata osservanza dell'obbligo di denunciare ogni interferenza o illecita situazione in relazione ai reati sopraindicati costituisce inadempimento contrattuale, che consentirà alla Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del Contratto Attuativo, secondo le norme del Codice civile.

### **Articolo 19 Mantenimento del possesso dei requisiti**

L'appaltatore si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 e quelli di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.lgs. 36/2023, nonché il possesso dei requisiti relativi alla capacità di applicare misure di gestione ambientale, richiesti per l'aggiudicazione di cui al D.M. 5 agosto 2024, (CAM Strade "*Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali*") pubblicato in G.U. 23.08.2024 n. 197 ed in vigore dal 21.12.2024 e modificato dal Decreto correttivo del 11.09.2025 pubblicato in G.U. 23.09.2025, n.221



Il venir meno in capo all'Appaltatore anche di uno solo dei requisiti sopra richiamati, comporterà la risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento, impregiudicato il diritto della Città metropolitana di Milano al risarcimento del danno.

#### **Articolo 20 Esecuzione o completamento dei lavori nei casi di liquidazione giudiziale e altre vicende soggettive dell'Esecutore dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi**

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

**20.1.** In caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, ovvero di risoluzione ai sensi del precedente articolo, ovvero di recesso o dell'articolo 88, co. 4-ter, del D.lgs. n. 159/2011, la Stazione Appaltante adotta ogni apposita misura a salvaguardia della realizzazione dell'appalto, ivi compresa, ove necessario, la riassegnazione del Contratto Attuativo nelle forme previste dall'art. 124 comma 1 del Codice, interpellando progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o per il completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile.

**20.2.** Se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione, ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'artt. 94 e 95 del Codice, ovvero nei casi previsti dal D.lgs. n. 159/2011, che riguardino:

- a) **la mandataria**, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altra mandante che sia costituita mandataria nei modi previsti dalla legge e purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati agli interventi assegnati ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante recede dall'Accordo Quadro;
- b) **una mandante**, la mandataria, potrà dare esecuzione agli interventi da eseguire, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati. Diversamente, in caso di subentro di altro operatore economico in luogo del mandante uscente, la mandataria dovrà indicare all'Ente un altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità adeguati agli interventi da eseguire.

**20.3** Nell'eventualità di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione, scissione o nei casi di trasferimento od affitto d'azienda, il subentro all'Impresa che è parte del presente Accordo Quadro e degli stipulandi contratti attuativi sarà subordinato all'autorizzazione del RUP ex art.

120 comma 13 D.lgs. 36/2023 con le modalità previste dall'ordinamento della Città Metropolitana.

#### **Articolo 21 Risoluzione ai sensi DPR 62/2013**

La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere, ai sensi del DPR 62/2013, il presente Accordo Quadro nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dalla Città Metropolitana di Milano (approvato in data 01/12/2023, con Decreto n. 327/2023) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

#### **Articolo 22 Oneri fiscali e spese contrattuali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi**

L'Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri, eccetto l'IVA che rimane a carico del committente, e tutte le spese contrattuali relative al presente Accordo Quadro ed ai Contratti Attuativi.

#### **Articolo 23 Definizione del contenzioso- Transazione- Foro competente**

Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto Attuativo possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

Nel caso non si raggiunga un accordo tra le parti, con transazione o accordo bonario o in via stragiudiziale, per ogni controversia attinente all'esecuzione, l'interpretazione, la validità e la risoluzione del presente Accordo Quadro sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

È esclusa la competenza arbitrale. Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro o del Contratto Attuativo, l'Appaltatore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dell'appalto, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione dei lavori

#### **Articolo 24 Patto d'Integrità e Protocolli d'Intesa**

Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità", approvato dalla Città Metropolitana di Milano con Decreto Sindacale R.G. 175/2017 del 26 giugno 2017 debitamente sottoscritto dall'Aggiudicatario in sede di gara.

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che l'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: protocollo d'Intesa per la Legalità e la Sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni", sottoscritto in data 12 luglio 2022, tra la Città Metropolitana di Milano e la Prefettura di Milano; il "PROTOCOLLO CANTIERE IMPATTO

SOSTENIBILE” sottoscritto dalla Città metropolitana di Milano con ANCE e Assimpredil il 21 ottobre 2025.

Il presente atto, redatto in formato elettronico non modificabile, viene letto ai componenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con firma digitale, previo accertamento della validità, alla data odierna, del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Milano, .....

Per la Città metropolitana

Il Direttore del Settore Strade e Infrastrutture per la mobilità sostenibile

Ing. Gabriele Olivari

Per l'Appaltatore

.....